



# Studio Associato Zaniboni

Berva Dr.ssa Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei Conti

**N. protocollo: 65/2019**

## **RIAPERTURA DEL SUPER AMMORTAMENTO**

L'articolo 1, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) reintroduce, con decorrenza dallo scorso 1° aprile 2019, l'agevolazione che consente di aumentare del 30% ai fini fiscali il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, al fine del calcolo dell'ammortamento e del canone di *leasing* deducibili. Si tratta del cosiddetto "super ammortamento".

Rispetto alle norme previgenti, la nuova riapertura introduce un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.

### **Super ammortamento: la scadenza**

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista, sia a favore di imprese che di professionisti, un'agevolazione che consente una maggiore deduzione (attualmente pari al 30%)

- del costo sostenuto per l'acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione della quota di ammortamento deducibile);
- del canone di *leasing* di competenza (sul punto l'Agenzia delle entrate ha in passato precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

Nessun *bonus* è consentito per altre forme di acquisto (ad esempio noleggio).

Nella sostanza, se si effettua un acquisto di un bene agevolabile per l'importo di 100, il costo sostenuto di tale bene potrà essere dedotto per 130, ma questo importo aggiuntivo di 30 sarà dedotto non nell'anno di acquisizione, ma tenendo conto del periodo nel quale il bene viene ammortizzato (tenendo conto del periodo di ammortamento fiscale). Tale maggior deduzione non viene imputata a conto economico, ma viene ottenuta in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, tramite una variazione diminutiva).

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e costruzioni;
- i beni compresi in particolari gruppi, relativi a determinati settori;
- gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir, anche se utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, veicoli adibiti a uso pubblico, veicoli ad utilizzo promiscuo e vetture in uso promiscuo ai dipendenti), come peraltro già previsto per gli acquisti avvenuti nel 2018.

Attualmente è prevista la spettanza dell'agevolazione per i beni strumentali nuovi:

- acquisiti entro il 31 dicembre 2019 (come detto, realizzati a partire dal 1 aprile scorso), ovvero

Via IV Novembre, civ.10 - Crema (CR) Italia - tel. +39 037381401 fax +39 0373250560

codice fiscale e partiva iva 01374160198

e-mail: [studio@studiozaniboni.com](mailto:studio@studiozaniboni.com) - web: [www.studiozaniboni.com](http://www.studiozaniboni.com)



# Studio Associato Zaniboni

Berva Dr.ssa Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio



Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei Conti

- acquisiti entro il 30 giugno 2020, se l'investimento è avviato nel 2019 (ordine accettato dal venditore) con versamento di un acconto al fornitore almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione. Si ricorda il momento nel quale l'investimento si considera realizzato, aspetto necessario per verificare se l'investimento risulti essere agevolato:

<b>Beni mobili</b>	Consegna o spedizione
<b>Appalto</b>	Ultimazione prestazione
<b>Beni acquisiti in <i>leasing</i></b>	Data consegna all'utilizzatore

Rispetto alle precedenti edizioni del superammortamento, tuttavia, le norme in esame introducono un tetto agli investimenti in beni strumentali nuovi agevolabili: mentre in passato non erano previste limitazioni, nel senso che ogni investimento provvisto delle caratteristiche risultava agevolabile, dal 1° aprile 2019 la maggiorazione del costo non si applica infatti sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

Tale tetto non si riferisce al singolo investimento, ma al totale degli investimenti realizzati nell'anno.

## Nessun intervento sul Iper ammortamento

Nessun intervento è stato invece realizzato con riferimento all'iper ammortamento, che già era stato prorogato al 2019 a opera della scorsa Legge di Bilancio (investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 si sia provveduto a emettere ordine di acquisto e che questo risulti accettato dal venditore con pagamento di un acconto nella misura minima del 20% del costo di acquisto).

Si tratta di investimenti con un elevato grado tecnologico e digitale, interconnessi al sistema produttivo aziendale (cosiddetti beni di "industria 4.0").

Si ricorda che per tali investimenti è previsto un *bonus* decrescente all'aumentare dell'investimento complessivo; il vantaggio è pari al 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, decrescente fino ad azzerarsi quando l'investimento supera i 20 milioni di euro.